



CONVENZIONE

TRA

AGID
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

E

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Il dott. Antonio Samaritani, nato a Torino l'8 ottobre 1963 Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (successivamente denominata per brevità AgID) con sede in Roma, via Liszt n. 21,

E

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI), il 3 novembre 1946, Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA (successivamente denominata ACCREDIA) con sede in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9,

di seguito indicati collettivamente anche come “le Parti”;

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che “lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità” e che “gli Stati Membri non dovranno mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITamento, per salvaguardare l'obbiettività e l'imparzialità delle sue attività”;
- l'art. 4 comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al

funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento”;

- l'art. 4 comma 1, della Legge n. 99 del 2009, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea”;
- l'art. 4 comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica” e che “i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, sempre in data 22 dicembre 2009, ha emanato un Decreto per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato immediata comunicazione dell'adottato Decreto di designazione dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento alla Commissione Europea ed all'Infrastruttura Europea competente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento n. 765/2008.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- AgID accredita ai sensi dell'articolo 44-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005 i Soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza;
- AgID, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale” e, in particolare, dell'art. 13, definisce, con propri provvedimenti, le modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui Soggetti di cui all'art. 44-bis del Codice i quali adottano le citate Regole tecniche per la gestione e la documentazione del sistema di conservazione, nonché per l'espletamento del processo di conservazione;

- AgID ha emanato la circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014, recante “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui Soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all’art. 44-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.” che all’art. 5. stabilisce che i fini della vigilanza il conservatore accreditato deve presentare ogni 24 mesi un certificato di conformità del sistema di conservazione ai requisiti tecnici organizzativi stabiliti dall’AgID, rilasciato da un Ente di Certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico;
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC”, AgID accoglie e valuta le domande presentate dai Soggetti che si candidano al ruolo di gestori di posta elettronica certificata, decretandone l’iscrizione nell’apposito elenco pubblico o respingendone la domanda per carenza di requisiti;
- AgID gestisce l’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e a tal fine ha emanato la circolare n. 56 del 21 maggio 2009 recante “Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori PEC”;
- AgID ha emanato la circolare n. 51 del 7 dicembre 2006 per l’“Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dai Gestori PEC”;
- AgID, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante la definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) e, in particolare, all’art. 4, gestisce l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati e definisce, con propri provvedimenti, le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui Soggetti di cui all’art. 64 del Codice”;
- AgID ha emanato con la Determinazione n. 44/2015, i quattro Regolamenti previsti dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del suddetto DPCM 24 ottobre 2014. In particolare il punto 8 del Regolamento per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale SPID stabilisce che i gestori dell’identità digitale accreditati presentino ad AgID un rapporto di conformità emesso da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA, per ogni sistema di autenticazione informatica;
- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009, si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, ETSI, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti ai fini dell’accreditamento e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;

- intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità;
- aderire all'Organismo Europeo di riferimento EA, ed alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di Accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo di ACCREDIA indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate o valutatori da queste indicati, anche mediante l'uso del distacco;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- il Regolamento UE n. 910 del 2014¹ - eIDAS - nel considerando n. 44 espone come obiettivo quello di garantire un quadro coerente affinché i servizi fiduciari siano dotati di un livello elevato di sicurezza e certezza giuridica, indicando tra gli strumenti che la possono realizzare i regimi vigenti di valutazione di conformità di prodotti e servizi, quale quello cui fa riferimento il Regolamento (CE) n. 765/2008;
- AgID è, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 17 del Regolamento UE n. 910 del 2014 - eIDAS;
- i Regolamenti UE 1501 e 1502 del 2015² relativi al quadro di interoperabilità e alle specifiche e procedure tecniche in materia di identificazione elettronica considerano opportuno riconoscere l'importanza dei sistemi di gestione dei servizi e della sicurezza delle informazioni, e del ricorso a norme quali quelle delle serie ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 20000 e indicano nella certificazione da parte di Organismi accreditati ai sensi del Reg. n. 765/2008 uno strumento importante per la verifica della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza.

¹ REGOLAMENTO (UE) n. 910/2014 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1501 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE:

- la normativa nazionale per la qualifica degli Operatori di Servizi Fiduciari (TSP) che svolgono attività nei settori della gestione dei processi relativi alla Conservazione di documenti e di gestione dei processi relativi alla Posta Elettronica Certificata (PEC) è emanata dal Governo italiano e regolamentata con specifici documenti tecnici da AgID;
- la documentazione tecnica specifica (Linee Guida e Liste di Risccontro specifiche) per le verifiche di Conformità è una proprietà intellettuale di AgID e che la stessa Agenzia ne richiede l'applicazione per i processi di Valutazione della Conformità condotti dagli Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA, sugli specifici TSP.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Convenzione ha lo scopo di definire i rapporti di collaborazione tra AgID e ACCREDIA, svolti senza oneri e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e si applica in relazione alle attività di reciproco supporto ai fini della produzione degli elementi utili alla valutazione di conformità dei servizi oggetto di accreditamento da parte di AgID ad opera degli Organismi di Valutazione della Conformità.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è finalizzata a:

- consentire ad AgID di disporre di ulteriori elementi utili alle proprie decisioni nell'ambito della propria attività istituzionale di accreditamento e vigilanza;
- supportare ACCREDIA nelle attività di formazione propedeutiche all'accREDITamento degli Organismi di Valutazione ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al punto precedente.
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze di AgID;
- far sì che ACCREDIA contribuisca a migliorare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo l'offerta di servizi conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. AgID ed ACCREDIA sviluppano disciplinari applicativi specifici per l'accREDITamento di schemi di certificazione, compresa la certificazione di percorsi di formazione e qualifiche professionali inerenti le materie di competenza di AgID.

2. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle procedure di accREDITamento da parte di ACCREDIA, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e AgID, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITamento.

ART. 4 - COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. AgID potrà designare un proprio Rappresentante che parteciperà in qualità di Esperto alle riunioni del Comitato di Accreditamento operante presso il Dipartimento Certificazione e Ispezione di ACCREDIA, competente a deliberare il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la sospensione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente articolo 3.

ART. 5 - VALUTATORI

1. Per la procedura di qualifica degli Ispettori e degli Esperti Tecnici da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure, ACCREDIA si potrà avvalere anche della collaborazione, in veste di Esperti per l'attività di valutazione ed ispezione, di Personale indicato da AgID e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi ed i requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 6 - COMUNICAZIONI

1. ACCREDIA si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile all'AgID l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO competente:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le scadenze dei certificati di AccREDITAMENTO, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'AccREDITAMENTO;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno successivo la sua sottoscrizione ed avrà durata di due anni.

2. Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.

AGID
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
(DOTT. ANTONIO SAMARITANI)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
(ING. GIUSEPPE ROSSI)